

## L'ESPORTATORE ABITUALE E LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

*... per acquistare questo software  
clicca QUI, poi su "AGGIUNGI AL CARRELLO"  
Il prezzo è di 48 euro IVA compresa*

### **INTRODUZIONE**

Gli esportatori, che fatturano in regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi degli articoli 8 - 8bis - 9 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 oppure ai sensi del D.L. 30/8/93 n. 331 se pongono in essere cessioni intracomunitarie, si ritrovano in uno stato "cronico" di credito I.V.A..

Per ovviare a questa situazione di esposizione creditoria gli operatori che pongono in essere operazioni di esportazione, al ricorrere di determinate condizioni, possono usufruire di un particolare trattamento al fine di acquistare dai loro fornitori senza addebito dell'imposta.

Gli esportatori abituali sono ammessi infatti ad acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'I.V.A. nel limite delle operazioni di esportazione effettuate nel periodo precedente o nei dodici mesi precedenti, il cui ammontare costituisce il cosiddetto "plafond" di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Al fine di riconoscere lo status di esportatore abituale, è necessario aver effettuato almeno il 10% di "operazioni export" sotto elencate, rispetto al volume d'affari complessivo.

## **CALCOLO DEL PLAFOND**

Rientrano nel calcolo del plafond tutte le operazioni ricomprese nel rigo VE30 della dichiarazione IVA:

- i corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8;
- le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea ai sensi dell'art. 50 bis comma 4 lett. G del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 bis, primo comma, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'art. 9, primo comma, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa;
- i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72 che sono equiparate a quelle degli articoli 8 - 8-bis e 9;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993 tra le quali sono comprese:
- l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno stato diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo;
- l'ipotesi di cessione da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito I.V.A. con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea ai sensi

dell'art. 50 bis comma 4 lett. f del D.L. 331/1993, i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A parte prima allegata al DPR 633/1972 effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;

- le prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993;
- i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58 comma 1 del DL 331/1993;
- i margini di cui al D.L. n. 41/1995 relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond.

Non rientrano, invece, nel calcolo del plafond:

- le cessioni ad esportatori abituali dietro dichiarazione d'intento, ai sensi degli artt. 8 co. 1 lett. c) D.P.R. 633/72, 8-bis co. 2 D.P.R. 633/72, art. 9 co. 2 D.P.R. 633/72;
- le cessioni a viaggiatori residenti fuori dalla comunità europea ai sensi dell'art. 38-quater D.P.R. 633/72;
- le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ai sensi dall'art. 7 co. 2 D.P.R. 633/1972;
- le cessioni di beni nei depositi fiscali autorizzati, se la successiva estrazione non costituisce esportazione o cessione comunitaria, ai sensi dell'art. 50-bis D.L. 331/93;
- le cessioni ad organismi dello Stato per cooperazione, ai sensi dell'art. 379/88;
- i servizi delle agenzie di viaggio, per i viaggi fuori dalla comunità europea, ai sensi dell'art. 74-ter co. 6 D.P.R. 633/72;
- il margine negativo dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati, ai sensi del D.L. 41/95

Il metodo temporale per verificare le operazioni che danno diritto alla formazione del plafond è semplicemente quello della registrazione contabile, essendo ininfluenti il fatto che l'operazione sia stata effettivamente effettuata nell'anno di riferimento o ne sia stato pagato il corrispettivo: quel che conta è che sia stata emessa fattura nei termini di cui all'art. 6 del D.P.R. 633/1972 e che la stessa sia registrata nei registri obbligatori ai fini IVA.

### **LA DICHIARAZIONE D'INTENTO**

Una volta stabilito che il soggetto rientra tra gli esportatori abituali e fissato il tetto del plafond, lo stesso può inviare comunicazione ai suoi fornitori mediante la compilazione e l'invio della dichiarazione d'intento o lettera d'intento, al fine di non farsi applicare l'IVA sugli acquisti con il limite massimo per gli acquisti in regime di non applicazione dell'imposta fissato nello stesso ammontare di operazioni export effettuate nell'anno solare precedente e con determinate esclusioni, quali:

- l'acquisto dei fabbricati;
- l'acquisto delle aree edificabili;
- i contratti di leasing o di appalto inerenti gli stessi;
- i beni e i servizi con IVA indetraibile.

La richiesta al Fornitore o alla Dogana, cosiddetta lettera o dichiarazione d'intento, deve essere formulata utilizzando il fac simile allegato al DM 6/12/1986. La dichiarazione d'intento deve essere sostanzialmente conforme al modello ufficiale, deve contenere quindi tutti i dati richiesti dal modello anche se in forma diversa.

Le lettere d'intento devono:

- essere redatte in duplice copia;
- essere numerate progressivamente per ogni anno solare;

- essere consegnate o inviate al fornitore prima dell'effettuazione del primo acquisto per il quale si richiede la non applicabilità dell'IVA;
- riportare i dati anagrafici del dichiarante, richiamare l'articolo del Dpr 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
- contenere l'indicazione che il fornitore dovrà seguire, ossia se la dichiarazione ha valore per un singolo acquisto, per tutti gli acquisti che saranno effettuati in un determinato periodo dell'anno, oppure per gli acquisti che saranno effettuati nell'anno fino al raggiungimento di una certa somma (ad esempio acquisti effettuati in un certo periodo d'imposta fino a 20.000 euro), per le importazioni è obbligatoria la richiesta per ciascuna operazione;
- essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono state emesse nell'apposito registro (c.d. registro delle dichiarazioni d'intento) tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972.

Qualora non venga predisposto l'apposito registro, a partire dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18.02.1997 n. 28, le dichiarazioni d'intento possono essere registrate in apposite sezioni del registro Iva vendite o corrispettivi. Infine, l'emissione delle lettere d'intento rende necessaria la compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva.

- L'esportatore è tenuto inoltre ad aggiornare mese per mese la situazione inerente il plafond, riportando su un apposito prospetto l'ammontare delle esportazioni, delle operazioni assimilate, delle cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate e l'importo degli acquisti effettuati in regime di non applicazione dell'imposta a seguito di dichiarazione d'intento.

L'obbligo di annotazione del plafond è stato, in realtà, soppresso dal D.P.R. 435/2001 ma è comunque obbligatoria la compilazione di un analogo prospetto in sede di dichiarazione annuale e/o in caso di richiesta

dell'Ufficio; è pertanto consigliabile predisporlo mensilmente, anche per monitorare l'utilizzo del plafond ed evitare così di "splafonare".

Con il termine splafonare si intende l'effettuazione di acquisti senza applicazione dell'imposta in misura superiore alla disponibilità di plafond utilizzabile.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del plafond, le operazioni di acquisto si considerano effettuate non con riferimento alla data della fattura ma con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

### **OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il fornitore che riceve una dichiarazione d'intento deve:

- numerarla progressivamente;
- annotarla entro 15 giorni successivi a quello di ricevimento sull'apposito registro oppure se questo non è stato predisposto, sul registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- emettere la fattura di vendita dopo aver verificato che la dichiarazione d'intento sia ancora valida, avendo cura di indicare nelle fatture la non imponibilità e la relativa norma di esonero (art. 8 co. 2, art. 8-bis, co. 2 o art. 9 co. 2 D.P.R. 633/1972) nonché gli estremi della dichiarazione d'intento ricevuta.

### **L'INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

L'Art. 1 comma 381 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha introdotto l'obbligo dell'invio telematico dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. L'invio deve essere effettuato dal fornitore che riceve la dichiarazione d'intento, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata ricevuta.

L'invio può essere effettuato direttamente dal soggetto obbligato oppure mediante intermediario abilitato. **La comunicazione andrà redatta su apposito modello ministeriale (scaricabile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) sezione modulistica)** e dovrà indicare se la dichiarazione si riferisce ad un solo acquisto, e per quale importo, oppure a uno o più acquisti fino al raggiungimento di un certo importo, oppure, infine, se è valida per tutti gli acquisti effettuati in un certo periodo, sempre considerando l'anno solare.

## **SANZIONI**

L'omesso invio telematico della comunicazione delle dichiarazioni d'intento, o anche l'invio con dati incompleti o inesatti, prevede pesanti sanzioni: dal 100% al 200% dell'Iva non applicata in fattura. In questo caso, inoltre, il fornitore è "responsabile in solido con i soggetti acquirenti dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta". Tuttavia la responsabilità solidale non si può estendere anche all'intermediario abilitato che omette la comunicazione in quanto non è lui che è indicato dalla Legge quale obbligato diretto alla comunicazione.

## **RAVVEDIMENTO**

Lo strumento del ravvedimento operoso per omessa comunicazione delle dichiarazioni d'intento, o per l'invio con dati incompleti o inesatti, è stato considerato valido dalla circolare n. 41/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate, che consente di inviare la comunicazione se omessa, o inviare una dichiarazione corretta se quella precedente era errata, con contestuale pagamento di una somma pari alla sanzione ridotta ad un quinto del minimo entro un anno dall'omissione o dall'errore, purché l'irregolarità non sia stata ancora contestata e comunque non siano stati già posti in essere accessi, ispezioni, o altre attività amministrative volte a verificare l'irregolarità.

### **FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE**

Dal menu principale – cliccando su “Anagrafica studio” - è possibile inserire i dati del professionista che procede all’elaborazione, per l’intestazione della successiva stampa.

Nell’Anagrafica dei destinatari devono essere inseriti i dati dei fornitori ai quali verrà inviata la dichiarazione d’intento.

Si clicca poi sul tasto “archivio delle dichiarazioni di intento” dove si crea la dichiarazione vera e propria: è possibile richiamare l’anagrafica dei fornitori già inseriti attraverso il passaggio precedente (Anagrafica dei destinatari). Si inseriscono tutti i dati richiesti dai singoli campi. Nel campo “tipo” – attraverso il menu a tendina disponibile - occorre precisare se la dichiarazione d’intento avrà valore per la sola operazione specificata, oppure sino ad un certo massimale (e l’applicazione richiede l’inserimento dell’importo del massimale) oppure ancora se la dichiarazione d’intento avrà valore solo per un certo periodo temporale (ed in tal caso l’applicazione richiede l’inserimento del periodo). La sezione “controllo del plafond” ha l’utilità della verifica necessaria per non superare il plafond disponibile qualora ci si avvalga delle dichiarazioni di intento “per importo”. Occorre in tal caso inserire nell’apposita cella, innanzi tutto, l’ammontare del plafond disponibile e poi ogni singolo acquisto non imponibile.

### **REQUISITI TECNICI**

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

**... per acquistare questo software**

**clicca QUI, poi su “AGGIUNGI AL CARRELLO”**

**Il prezzo è di 48 euro IVA compresa**